REGOLAMENTO (CEE) N. 196/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 che concernono l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22 dell'atto di adesione del 1979, occorre procedere, conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II di tale atto, ad alcuni adattamenti, resi necessari dall'adesione, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1] e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [2], modificati da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 il testo della rubrica « 19. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA-GRECIA » della parte A è modificato come segue:

« 19. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA-GRECIA

a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione generale del 25 aprile 1961.

b) L'articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capitoli I e IV per quanto concernono gli articoli della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 13 giugno 1980 ».

Articolo 2

Nell'allegato 10 al regolamento (CEE) n. 574/72, il paragrafo seguente è inserito nel punto « E. GRECIA »:

« 1 bis. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e i), del regolamento, e dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΑΘΗΝΑ
(Istituto di assicurazioni sociali) Atene ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

[1] GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
[2] GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.